

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 271 def. — 1999/0013(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 8 maggio 2000)

⁽¹⁾ GU C 67 del 10.3.1999, pag. 17.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	Invariato
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 59, secondo comma,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,	Invariato
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾ ,	
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾ ,	
considerando quanto segue:	
(1) Considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che la libera circolazione dei servizi può essere estesa ai lavoratori autonomi che non sono cittadini dell'Unione, ma cittadini di un paese terzo legalmente stabiliti all'interno della Comunità.	(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; la libera circolazione dei servizi può essere estesa ai lavoratori autonomi che non sono cittadini dell'Unione, ma cittadini di un paese terzo legalmente stabiliti all'interno della Comunità.
(2) Considerando che tale estensione è prevista nel trattato CE da oltre quaranta anni; che non è giustificabile che il cittadino di un paese terzo che ha un legame continuativo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro possa usufruire della libertà di prestazione di servizi solo fondando una società ai sensi dell'articolo 58 del trattato, e che lavoratori autonomi cittadini di un paese terzo non possano beneficiare di tale libertà in qualità di persone fisiche.	(2) Tale estensione è prevista nel trattato CE da oltre quaranta anni; non è giustificabile che il cittadino di un paese terzo che ha un legame continuativo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro possa usufruire della libertà di prestazione di servizi solo fondando una società ai sensi dell'articolo 48 del trattato, e che lavoratori autonomi cittadini di un paese terzo non possano beneficiare di tale libertà in qualità di persone fisiche.

⁽¹⁾ Parere emesso il 3.2.2000, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU C 209 del 22.7.1999, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

- (3) Considerando che i lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo possono essere inviati in trasferta, mentre i lavoratori autonomi, le cui attività apportano un contributo all'economia di uno Stato membro, sono privati del diritto di esercitare attività oltrefrontiera in tutto il mercato interno; che l'estensione della libertà di prestazione di servizi ai lavoratori autonomi cittadini di un paese terzo deve far salva l'applicazione dei sistemi nazionali che dispongono una certa protezione sociale di queste persone, equivalente a quella dei lavoratori dipendenti.
- (4) Considerando che è pertanto opportuno prevedere tale estensione nel momento in cui, con la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Comunità chiarisce le condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi; che sulla base dell'articolo 61, paragrafo 1 del trattato, il campo di applicazione «ratione personae» della presente direttiva non può includere i prestatori di servizi attivi nel settore dei trasporti se non mediante un atto specifico adottato in forza delle norme del trattato relative alla politica comune dei trasporti.
- (5) Considerando che un lavoratore autonomo cittadino di un paese terzo non beneficia del diritto di stabilimento nello Stato membro in cui presta i suoi servizi; che la presente direttiva inoltre deve far salvi i diritti già riconosciuti a livello comunitario, nazionale o in forza di accordi internazionali, compresi quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, con particolare riguardo alla vita familiare.
- (6) Considerando che il carattere temporaneo di una prestazione di servizi va valutato non soltanto in base alla durata della prestazione, ma anche in base alla sua frequenza, periodicità o continuità; che ciò non esclude la possibilità per un prestatore di servizi di dotarsi di una certa infrastruttura se questa è necessaria per effettuare la prestazione.

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) I lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo possono essere inviati in trasferta, mentre i lavoratori autonomi, le cui attività apportano un contributo all'economia di uno Stato membro, sono privati del diritto di esercitare attività oltrefrontiera in tutto il mercato interno; l'estensione della libertà di prestazione di servizi ai lavoratori autonomi cittadini di un paese terzo deve far salva l'applicazione dei sistemi nazionali che dispongono una certa protezione sociale di queste persone, equivalente a quella dei lavoratori dipendenti.
- (4) È pertanto opportuno prevedere tale estensione nel momento in cui, con la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Comunità chiarisce le condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi; sulla base dell'articolo 51, paragrafo 1 del trattato, il campo di applicazione «ratione personae» della presente direttiva non può includere i prestatori di servizi attivi nel settore dei trasporti se non mediante un atto specifico adottato in forza delle norme del trattato relative alla politica comune dei trasporti.
- (5) Un lavoratore autonomo cittadino di un paese terzo non beneficia del diritto di stabilimento nello Stato membro in cui presta i suoi servizi; la presente direttiva inoltre deve far salvi i diritti già riconosciuti a livello comunitario, nazionale o in forza di accordi internazionali, compresi quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, con particolare riguardo alla vita familiare.
- (5 bis) Un lavoratore autonomo cittadino di uno Stato terzo può beneficiare della libertà di prestazione di servizi solo se mantiene il proprio stabilimento principale in uno Stato membro e se è autorizzato a risiedervi per almeno dodici mesi; un'identificazione del beneficiario della direttiva è indispensabile nel caso in cui sussistano dubbi circa il carattere autonomo dell'attività di un cittadino di uno Stato terzo.
- (6) Il carattere temporaneo di una prestazione di servizi va valutato non soltanto in base alla durata della prestazione, ma anche in base alla sua frequenza, periodicità o continuità; ciò non esclude la possibilità per un prestatore di servizi di dotarsi di una certa infrastruttura se questa è necessaria per effettuare la prestazione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (7) Considerando che la libertà di prestazione di servizi ha come corollario il diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato membro dove ha luogo la prestazione; che, in assenza di documenti nazionali uniformi che coprono gli aspetti legati al trasferimento, un documento denominato carta CE di prestazione di servizi deve rappresentare lo strumento che facilita la prestazione oltrefrontiera di servizi in vista di trasferimenti attuali od eventuali nell'ambito di attività ordinarie; che deve spettare al prestatore di servizi richiedere il rilascio della carta CE di prestazione di servizi; che la presente direttiva deve far salvi anche gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dall'Accordo generale sul commercio dei servizi ⁽¹⁾; che lo strumento costituito dalla carta CE di prestazione di servizi può includere soltanto i dati necessari, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.
- (8) Considerando che lo Stato membro che rilascia la carta CE di prestazione di servizi deve tener conto delle considerazioni di ordine pubblico volte a combattere l'immigrazione clandestina attestando la regolarità della situazione nello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito; che tale documento deve garantire che l'attività principale del lavoratore autonomo abbia luogo all'interno dello Stato membro in cui esso è stabilito; che tale documento va protetto contro la possibilità di falsificazione; che esso rende superfluo esigere un visto di ingresso.
- (9) Considerando che la carta CE di prestazione di servizi rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del lavoratore autonomo deve fornire pertanto le garanzie necessarie affinché qualsiasi altro Stato membro in cui avrà luogo una prestazione di servizi consenta l'ingresso e il soggiorno della persona allo scopo di una o più prestazioni di servizi, cioè il soggiorno durante ed in occasione della prestazione di servizi; che tale garanzia deve comprendere l'obbligo di non considerare la trasferta come un'interruzione del soggiorno e dell'attività di lavoro autonomo ammessa inizialmente e, in particolare, l'obbligo di riammettere la persona interessata in qualsiasi circostanza; che di conseguenza lo Stato membro in cui ha luogo la prestazione non deve poter imporre le proprie condizioni d'ingresso, soggiorno ed accesso ad un'attività di lavoro autonomo.
- (7) la libertà di prestazione di servizi ha come corollario il diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato membro dove ha luogo la prestazione; in assenza di documenti nazionali uniformi che coprono gli aspetti legati al trasferimento, un documento denominato carta CE di prestazione di servizi deve rappresentare lo strumento che facilita la prestazione oltrefrontiera di servizi in vista di trasferimenti attuali od eventuali nell'ambito di attività ordinarie; deve spettare al prestatore di servizi richiedere il rilascio della carta CE di prestazione di servizi; la presente direttiva deve far salvi anche gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dall'Accordo generale sul commercio dei servizi ⁽¹⁾; lo strumento costituito dalla carta CE di prestazione di servizi può includere soltanto i dati necessari, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.
- (8) lo Stato membro che rilascia la carta CE di prestazione di servizi deve tener conto delle considerazioni di ordine pubblico volte a combattere l'immigrazione clandestina attestando la regolarità della situazione nello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito; tale documento deve garantire che l'attività principale del lavoratore autonomo abbia luogo all'interno dello Stato membro in cui esso è stabilito; tale documento va protetto contro la possibilità di falsificazione; esso rende superfluo esigere un visto di ingresso.
- (9) la carta CE di prestazione di servizi rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del lavoratore autonomo deve fornire pertanto le garanzie necessarie affinché qualsiasi altro Stato membro in cui avrà luogo una prestazione di servizi consenta l'ingresso e il soggiorno della persona allo scopo di una o più prestazioni di servizi, cioè il soggiorno durante ed in occasione della prestazione di servizi; tale garanzia deve comprendere l'obbligo di non considerare la trasferta come un'interruzione del soggiorno e dell'attività di lavoro autonomo ammessa inizialmente e, in particolare, l'obbligo di riammettere la persona interessata in qualsiasi circostanza; di conseguenza lo Stato membro in cui ha luogo la prestazione non deve poter imporre le proprie condizioni d'ingresso, soggiorno ed accesso ad un'attività di lavoro autonomo.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 190.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 190.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (10) Considerando che ogni Stato membro deve poter imporre l'obbligo di segnalare, prima dell'ingresso del prestatore interessato sul suo territorio, la sua presenza e la o le prestazioni di servizi per le quali egli si sposta; che un obbligo di dichiarazione preventiva consente all'occorrenza a tale Stato membro di prendere le misure necessarie per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nei limiti previsti dalla presente direttiva; che ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre anche l'obbligo di ottenere, successivamente all'ingresso, un titolo temporaneo di soggiorno se la prestazione di servizi richiede un soggiorno del lavoratore autonomo superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi; che la durata di validità di un titolo di soggiorno deve poter essere limitata alla durata di validità della carta CE di prestazione di servizi qualora lo Stato membro in questione intenda rilasciare un titolo di soggiorno conformemente alle proprie norme per i soggiorni superiori a dodici mesi.
- (11) Considerando che per garantire l'effetto utile dell'estensione occorre anche assicurare la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione in quanto prestatori di servizi, con riguardo al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità; che tale parità di trattamento deve essere limitata alla prestazione di servizi; che essa non deve includere diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in un paese terzo e meramente riconosciuti in uno Stato membro.
- (12) Considerando che gli Stati membri non devono poter accordare un trattamento più favorevole ai lavoratori autonomi stabiliti al di fuori della Comunità rispetto a quelli stabiliti al suo interno; che gli Stati membri devono poter derogare alla presente direttiva per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica; che i limiti di tale deroga devono essere determinati nei confronti dei prestatori di servizi interessati, cittadini di paesi terzi, in base al coordinamento previsto dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE⁽²⁾.
- (10) che ogni Stato membro deve poter imporre l'obbligo di segnalare, prima dell'ingresso del prestatore interessato sul suo territorio, la sua presenza e la o le prestazioni di servizi per le quali egli si sposta; un obbligo di dichiarazione preventiva consente all'occorrenza a tale Stato membro di prendere le misure necessarie per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nei limiti previsti dalla presente direttiva; ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre anche l'obbligo di ottenere, successivamente all'ingresso, un titolo temporaneo di soggiorno se la prestazione di servizi richiede un soggiorno del lavoratore autonomo superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi; la durata di validità di un titolo di soggiorno deve poter essere limitata alla durata di validità della carta CE di prestazione di servizi qualora lo Stato membro in questione intenda rilasciare un titolo di soggiorno conformemente alle proprie norme per i soggiorni superiori a dodici mesi.
- (11) per garantire l'effetto utile dell'estensione occorre anche assicurare la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione in quanto prestatori di servizi, con riguardo al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità; tale parità di trattamento deve essere limitata alla prestazione di servizi; essa non deve includere diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in un paese terzo e meramente riconosciuti in uno Stato membro.
- (12) gli Stati membri non devono poter accordare un trattamento più favorevole ai lavoratori autonomi stabiliti al di fuori della Comunità rispetto a quelli stabiliti al suo interno; gli Stati membri devono poter derogare alla presente direttiva per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica; i limiti di tale deroga devono essere determinati nei confronti dei prestatori di servizi interessati, cittadini di paesi terzi, in base al coordinamento previsto dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.

⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14.

⁽¹⁾ GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.

⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14.

PROPOSTA INIZIALE

(13) Considerando che è indispensabile garantire una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; che per le autorità degli Stati membri è utile adottare un modello uniforme di carta CE di prestazione di servizi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di decidere sul modello e sulle altre modalità relative alla carta CE di prestazione di servizi, secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽¹⁾.

(14) Considerando che la presente direttiva deve far salva la competenza degli Stati membri di determinare quali cittadini di paesi terzi ammettere ai fini di un'attività di lavoro autonomo, le condizioni che consentono di prolungare il soggiorno e le attività professionali da disciplinare.

(15) Considerando che, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, la presente direttiva si limita alle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei servizi; che essa consente agli Stati membri di effettuare controlli al fine di accertare se un cittadino di un paese terzo presta, temporaneamente, un servizio oltrefrontiera o esercita, a titolo permanente, un'attività di lavoro autonomo sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha il suo stabilimento principale; che essa si limita agli spostamenti finalizzati ad una prestazione di servizi in un altro Stato membro di durata non superiore ai dodici mesi, nonché al riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli conseguiti all'interno della Comunità.

(16) Considerando che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono istituire un regime di sanzioni adeguate.

(17) Considerando che entro i quattro anni successivi al termine di recepimento della presente direttiva, la Commissione deve verificare l'applicazione della presente direttiva in modo da proporre le modificazioni eventualmente necessarie,

PROPOSTA MODIFICATA

(13) è indispensabile garantire una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; per le autorità degli Stati membri è utile adottare un modello uniforme di carta CE di prestazione di servizi; è opportuno conferire alla Commissione il potere di decidere sul modello e sulle altre modalità relative alla carta CE di prestazione di servizi, secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽¹⁾.

(13 bis) poiché le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, è opportuno che tali misure siano decise secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione.

(14) la presente direttiva deve far salva la competenza degli Stati membri di determinare quali cittadini di paesi terzi ammettere ai fini di un'attività di lavoro autonomo, le condizioni che consentono di prolungare il soggiorno e le attività professionali da disciplinare.

(15) conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, terzo comma del trattato CE, la presente direttiva si limita alle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei servizi; essa consente agli Stati membri di effettuare controlli al fine di accertare se un cittadino di un paese terzo presta, temporaneamente, un servizio oltrefrontiera o esercita, a titolo permanente, un'attività di lavoro autonomo sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha il suo stabilimento principale; essa si limita agli spostamenti finalizzati ad una prestazione di servizi in un altro Stato membro di durata non superiore ai dodici mesi, nonché al riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli conseguiti all'interno della Comunità.

(16) ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono istituire un regime di sanzioni adeguate.

(17) entro i quattro anni successivi al termine di recepimento della presente direttiva, la Commissione deve verificare l'applicazione della presente direttiva in modo da proporre le modificazioni eventualmente necessarie,

⁽¹⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Invariato

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità godano della libertà di prestazione di servizi conformemente alla presente direttiva.

2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi nella loro qualità di destinatari di servizi prestati oltre-frontiera e alle prestazioni di servizi nel settore dei trasporti.

3. Ai fini della presente direttiva, si considera prestatore di servizi ogni persona fisica cittadina di un paese terzo la quale, nello Stato membro di stabilimento:

a) ha fissato regolarmente, in qualità di lavoratore autonomo, la sua sede di stabilimento principale, a partire dalla quale conserva un legame effettivo e continuativo con l'economia di tale Stato membro da almeno dodici mesi.

a) ha fissato regolarmente, in qualità di lavoratore autonomo, la sua sede di stabilimento principale, a partire dalla quale conserva un legame effettivo e continuativo con l'economia di tale Stato membro

Sono considerate come mantenimento d'un legame effettivo e continuo le prestazioni di servizi effettuate da almeno dodici mesi contro remunerazione da parte di almeno due destinatari di servizi operanti in tale Stato.

b) risiede legalmente, in base alla legislazione nazionale, per un periodo pari o superiore a 12 mesi, escluse le persone in possesso soltanto di documenti attestanti che la loro presenza è tollerata in attesa del loro allontanamento;

c) non eserciti anche attività di lavoro dipendente.

Invariato

Articolo 2

1. Se il prestatore di servizi intende spostarsi e soggiornare, nell'ambito delle sue attività ordinarie di prestatore di servizi, o altri Stati membri, lo Stato membro in cui è stabilito gli rilascia, qualora ne faccia domanda, un documento denominato «carta CE di prestazione di servizi».

1. Se il prestatore di servizi intende spostarsi e soggiornare, nell'ambito delle sue attività ordinarie di prestatore di servizi, in uno, più o tutti gli altri Stati membri, lo Stato membro in cui è stabilito gli rilascia, qualora ne faccia domanda, un documento denominato «carta CE di prestazione di servizi».

Ai fini del primo comma, deve essere constatato

1 bis La carta può essere rilasciata solo se il prestatore di servizi è in grado di dimostrare:

che il prestatore di servizi sia affiliato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro competente per i rischi relativi alla malattia o all'infortunio sul lavoro oppure, in assenza di una tale affiliazione, sia coperto da un'assicurazione contro i rischi di malattia e di infortunio sul lavoro per il periodo del suo spostamento in uno o più Stati membri

a) che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. La carta CE di prestazione di servizi è rilasciata per un periodo di validità di dodici mesi.

È rinnovabile soltanto se sussistono nuovamente i requisiti per il rilascio

3. La carta CE di prestazione dei servizi costituisce un documento distinto, il cui titolare è il prestatore di servizi. e che contiene le seguenti indicazioni:

a) i dati relativi al prestatore di servizi;

b) il periodo di validità;

c) l'autorità e lo Stato membro di emissione

L'esatto formato dei dati, il modello uniforme del documento da rilasciare e le prescrizioni tecniche volte ad impedire una falsificazione del documento sono decisi mediante un regolamento di esecuzione adottato secondo la procedura di cui 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

b) che è assicurato contro i rischi di malattia e d'infortunio sul lavoro in occasione della trasferta ai fini di una prestazione di servizi nello Stato membro o negli Stati membri interessati, presso l'ente previdenziale dello Stato membro in cui è stabilito o presso un'assicurazione privata.

2. La carta CE di prestazione di servizi è rilasciata per un periodo di validità durante il quale il prestatore di servizi continua a risiedere nello Stato in cui è stabilito, escluse le persone in possesso soltanto di documenti attestanti che la loro presenza è tollerata in attesa del loro allontanamento, e continua a fornire servizi contro remunerazione da parte dei destinatari di servizi in tale Stato. La durata di validità non può in ogni caso eccedere i dodici mesi.

2 bis La carta CE di prestazione di servizi è rinnovabile soltanto se sussistono nuovamente i requisiti per il rilascio di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2.

2 ter La validità della carta CE di prestazione di servizi cessa se uno dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 non sussiste più in conseguenza di eventi verificatisi successivamente al rilascio della carta.

3. La carta CE di prestazione dei servizi costituisce un documento distinto, il cui titolare è il prestatore di servizi. Se la carta non è più valida, lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito gli impone di restituirla immediatamente alle autorità competenti. La carta contiene le seguenti indicazioni:

a) i dati relativi al prestatore di servizi, compresa la natura delle sue attività nello Stato membro in cui è stabilito;

Invariato

c) l'autorità e lo Stato membro di emissione;

d) lo Stato membro o gli Stati membri per i quali la carta è valida.

L'esatto formato dei dati, il modello uniforme del documento da rilasciare e le prescrizioni tecniche volte ad impedire una falsificazione del documento sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. Lo Stato membro di emissione della carta CE di prestazione di servizi non può considerare lo spostamento finalizzato ad una prestazione di servizi come un'interruzione del soggiorno e dell'attività di lavoro autonomo del prestatore di servizi sul suo territorio.

Invariato

Lo Stato membro di emissione non può rifiutare la riammissione nel suo territorio del prestatore di servizi in forza di norme nazionali, qualunque siano i motivi di tale rifiuto.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi consente l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore autonomo, finalizzati ad una o più prestazioni di servizi, a condizione che questi sia munito della carta CE di prestazione di servizi e di una carta d'identità o di un passaporto, validi per la durata della prestazione di servizi.

1. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi consente l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore autonomo, finalizzati ad una o più prestazioni di servizi, a condizione che questi sia munito della carta CE di prestazione di servizi, di una carta d'identità o di un passaporto, validi per la durata della prestazione di servizi e d'una conferma del destinatario di servizi che lo incarica di eseguire una prestazione di servizi precisa, indicante la durata probabile del soggiorno.

2. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione non può imporre al prestatore di servizi:

Invariato

- a) alcun visto di ingresso o di uscita,
- b) alcun titolo o permesso di soggiorno ad eccezione di quello previsto al paragrafo 3,
- c) alcuna autorizzazione relativa alle prestazioni di servizi, quali permesso di lavoro, carta di identità di commerciante straniero o carta professionale,
- d) qualsiasi altro obbligo equivalente a quelli di cui alle lettere a), b) e c).

3. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione può imporre al prestatore di servizi di segnalare la sua presenza, la durata prevista del suo soggiorno e la o le prestazioni di servizi che motivano lo spostamento, prima che l'interessato entri sul suo territorio; tale Stato può inoltre imporre al prestatore di segnalare immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro.

Se la durata totale della o delle prestazioni di servizi previste è superiore a sei mesi in un arco di tempo di dodici mesi, lo Stato membro rilascia successivamente all'ingresso un titolo temporaneo attestante l'ammissione al soggiorno.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. Per agevolare la prestazione di servizi, ogni Stato membro in cui essa viene eseguita garantisce la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione che operino in qualità di prestatori di servizi, con riguardo al riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli che il prestatore di servizi ha acquisito all'interno della Comunità per esercitare l'attività corrispondente e che sono stati rilasciati dall'autorità competente di uno Stato membro.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non accordano ai lavoratori autonomi stabiliti al di fuori della Comunità un trattamento più favorevole di quello riservato ai lavoratori autonomi stabiliti all'interno della Comunità.

2. Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica; in questo caso, si applica la direttiva 64/221/CEE in quanto compatibile.

Articolo 5

1. Gli Stati membri determinano le autorità competenti per il rilascio della carta CE di prestazione di servizi e del titolo temporaneo di soggiorno, nonché per ricevere le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri. Essi prendono i provvedimenti necessari per semplificare il più possibile le formalità, i termini e le procedure per ottenere i titoli suddetti, che vengono rilasciati gratuitamente o contro pagamento di una somma che non supera i diritti e le tasse richiesti per il rilascio delle carte d'identità ai propri cittadini.

2. Gli Stati membri prevedono una cooperazione tra le amministrazioni pubbliche che, conformemente alla legislazione nazionale, sono competenti per le questioni relative all'applicazione della presente direttiva.

La cooperazione consiste in particolare nel rispondere a ogni domanda motivata di informazioni. Essa è fornita a titolo gratuito ed in tempi brevi.

Articolo 5 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 8 nonché quanto prima possibile le eventuali modificazioni che le riguardano.

Articolo 7

Entro i quattro anni successivi alla data di cui all'articolo 8, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto dell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le necessarie modificazioni.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 di tale decisione.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Invariato